



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 1 del 24.05.2012

OGGETTO:	I.M.U. - Imposta Municipale Propria - Istituzione e aliquote - Determinazione in merito all'applicazione dell'imposta per l'anno 2012 e approvazione del relativo Regolamento.
-----------------	---

L'anno **Duemiladodici**, il giorno **ventiquattro** del mese di **Maggio** in Tadasuni e nella sala consiliare del Comune, alle ore **20.30**;

Convocato per determinazione del Sindaco con appositi avvisi notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del messo si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **ordinaria** in 1^a convocazione, per trattare gli argomenti all'ordine del giorno nelle persone dei Signori:

CONSIGLIERI COMUNALI

Cognome e nome	Presenti	Assenti
1. DELIGIA Livio	X	
2. PORCU Monica	X	
3. DEMARTIS Marco	X	
4. CARTA Antioco	X	
5. OPPO Francesco	X	
6. DEMARTIS Raffaele Antonuccio	X	
7. MONAGHEDU Vincenzo		X
8. FRAU Giordano	X	
9. CAMPUS Sergio	X	
10. LOI Matteo		X
11. ATZORI Angelo Maria Domenico		X
12. MANCA Angelo		X
13. Piras Rina		X

Assegnati n° 13	Presenti n° 8	Assenti n° 5
-----------------	---------------	--------------

Presiede l'adunanza il Sindaco **Livio Deligia**.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, comma 4, D. Lgs. 267/2000 il Segretario Comunale, **Dr. Pietro Caria**;

Il Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i medesimi a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 del 29.03.2011, esecutiva, avente per oggetto "Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2011-2013.";

VISTA la seguente proposta di delibera dell'Ufficio;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 23.03.2012 avente per oggetto *“Legge 22 dicembre 2011, n. 214 – Proposta Determinazione delle aliquote, delle riduzioni e delle detrazioni dell’Imposta Municipale Propria – I.M.U. – da applicare con riferimento all’esercizio finanziario 2012.”*;

PREMESSO che l’ICI, Imposta Comunale sugli Immobili, è stata istituita con il titolo I, capo I, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;

VISTO il Decreto legislativo n. 23 del 14.03.2011 ed in particolare gli articoli 7 e 8, i quali recitano:

“Art. 7 - Federalismo fiscale municipale

1. In attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, per il finanziamento dei comuni, in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli articoli 8, comma 1, e 11, comma 1, a decorrere dall’anno 2014 sono introdotte nell’ordinamento fiscale le seguenti due nuove forme di imposizione municipale:

a) una imposta municipale propria;

b) una imposta municipale secondaria.

2. A decorrere dall’anno 2014, ai comuni e’ attribuita una compartecipazione al gettito dei tributi nell’ipotesi di trasferimento immobiliare di cui all’articolo 10, pari al trenta per cento.

3. Resta inoltre assegnato ai comuni il gettito dei tributi devoluto ai sensi dell’articolo 2, tenuto conto di quanto già attribuito ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Art. 8 - Imposta municipale propria

1. L’imposta municipale propria e’ istituita, a decorrere dall’anno 2014, e sostituisce, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l’imposta comunale sugli immobili.

... ommiss...”

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 284 del 6 dicembre 2011), convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Supplemento Ordinario n. 251) recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici.»

VISTO in particolare l’art.13 della Legge suddetta che testualmente recita:

1. L’istituzione dell’imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata al 2015.

2. L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

... ommiss...”

CONSIDERATO che per effetto della norma suddetta l’imposta comunale immobili ICI di cui al titolo I, capo I, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 già dal 2012 è stata sostituita con l’art. 13 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Supplemento Ordinario n. 251) recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici.» di conversione decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 284 del 6 dicembre 2011);

CONSIDERATO, altresì, che la competenza all’istituzione di nuovi tributi è del Consiglio Comunale, tuttavia essendo l’Imposta Municipale Propria, impropriamente detta anche *Imposta Municipale Unica* o *IMU*, una imposta obbligatoria introdotta con legge dello stato, la competenza della Giunta Comunale in merito al presente atto è stata solamente di proposta del tributo con l’aliquota ordinaria per essere inserita nel bilancio di Previsione 2012, lasciando la competenza come per legge al Consiglio Comunale la facoltà di modificare con propria deliberazione da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in aumento o in diminuzione l’aliquota base prevista per le diverse tipologie entro i limiti previsti dalla stessa Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

VALUTATO che l’amministrazione comunale intende determinare le modalità di prima applicazione del tributo, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/1997 le aliquote d’imposta per l’esercizio 2012 nella stessa misura della

aliquota ordinaria così come previsto dall'art. 13 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Supplemento Ordinario n. 251) recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.», di conversione al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 284 del 6 dicembre 2011);

DATO ATTO che l'aliquota di base dell'imposta è pari allo **0,76 per cento**. Tuttavia con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la stessa aliquota può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali, mentre l'aliquota è ridotta allo **0,4 per cento** per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. Tuttavia con deliberazione del consiglio comunale, la stessa aliquota può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali. L'aliquota è ridotta **allo 0,2 per cento** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. Tuttavia con deliberazione del consiglio comunale, la stessa aliquota può essere ridotta fino allo 0,1 per cento. Con deliberazione del consiglio comunale può essere ridotta l'aliquota di base fino allo **0,4 per cento** nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società.

DATO altresì atto che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili l'aliquota di base dello 0,76%, a eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali a uso strumentale;

CONSIDERATO, quindi, che in relazione a tale tipologia di immobili, al Comune è destinata la differenza fra 0,38% e l'aliquota stabilita dal Consiglio Comunale;

EVIDENZIATO che rispetto all'aliquota ICI dello 0,40% applicata sino ad oggi, è determinata una diminuzione del gettito la quale però è compensata dall'aumento delle basi imponibili su cui calcolare la nuova imposta;

CONSIDERATA la complessità della disciplina dell'applicazione dell'imposta e la difficoltà di effettuare proiezioni affidabili riguardo al gettito e ritenuto che si possano mantenere le aliquote proposte dalla citata deliberazione della Giunta, salvo la possibilità di modificarle entro il 30 settembre;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 21 dicembre 2011 che ha prorogato il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali, al 31 Marzo 2012;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, ed in particolare l'art. 175 del citato D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n° C.C. n° 11 del 02.05.2003, esecutiva;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Nulla avendo di rilevare in merito;

Con voti unanimi

DELIBERA

- 1- E' istituita nel Comune di Tadasuni l'Imposta Municipale Propria – I.M.U. - in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutto il territorio comunale in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 284 del 6 dicembre 2011), convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Supplemento Ordinario n. 251) recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.»
 - 2- Di Determinare con riferimento all'esercizio finanziario **2012**, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria – **I.M.U.** - nelle seguenti misure:
 - L'aliquota di base dell'imposta è pari allo **0,65 per cento**.
 - L'aliquota è ridotta allo **0,3 per cento** per l'**abitazione principale** e per le relative pertinenze;
 - L'aliquota è ridotta **allo 0,1 per cento** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.
- a) Tabella esplicativa sui valori dell'**Imposta municipale propria (Imp o Imu)**

Tipo Immobile	Cat. Catastali	Base imponibile	Aliquota Imp/Imu
Abitazione principale + garage, magazzini tettoie (max 1 per tipo)	Da A/1 ad A/9, C/2, C/6, C/7	Rendita Cat (+5%) x 160	0,30% e detrazione di 200 €
Seconda casa, box, garage, magazzini e locali di deposito, tettoie	Da A/1 ad A/9, C/2, C/6, C/7	Rendita Cat (+5%) x 160	0,65%
Laboratori artigiani, palestre, stabilimenti balneari e termali senza fini di lucro	C/3, C/4, C/5	Rendita Cat (+5%) x 140	0,65%
Collegi, scuole, caserme, prigioni	Da B/1 a B/8	Rendita Cat (+5%) x 140	0,65%
Uffici e Studi privati	A/10	Rendita Cat (+5%) x 80	0,65%
Negozi e botteghe	C/1	Rendita Cat (+5%) x 55	0,65%
Centri commerciali, cinema e teatri, palestre, stabilimenti balneari e termali a fini di lucro, banche, ospedali privati, Fabbriche	Da D/1 a D/10	Rendita Cat (+5%) x 60	0,65%
Fabbricati Rurali ad uso strumentale delle attività agricole	D/10	Rendita Cat (+5%) x 60	0,10%
Terreni agricoli		Reddito dominicale (+25%) x 120	0,10%
Aree Edificabili		Valore Venale	0,65%

3- Di determinare con riferimento all'esercizio finanziario **2012**, la detrazione di imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze nelle seguenti misure:

- Detrazione per l'abitazione principale **Euro 200,00** rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- E' prevista anche un'ulteriore detrazione, pari a **50,00** euro per ogni **figlio** di età inferiore a 26 anni, purché dimori abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Anche se non è **richiesto** che i figli, per i **quali** il contribuente beneficia della detrazione ai fini Imu, siano fiscalmente a carico. Naturalmente le detrazioni previste, sia i 200 euro, sia la detrazione per figli di età inferiore a 26 anni, non potranno superare l'imposta lorda a carico, quindi non saranno effettuati rimborsi in caso le detrazioni superino l'imposta da pagare.

4- Di approvare il regolamento concernente l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – I.M.U. – composto da n. 38 articoli che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Con separata votazione con unanime, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134 comma 4, della D.Lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Deligia Livio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Caria Pietro

Pareri

AREA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 1° comma del T.U.E.L. 18/8/2000 N°267.

Tadasuni 16.05.2012

Il responsabile del servizio finanziario

Rag. Melas Franco Vellio

Pubblicazione e invio ai capigruppo

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che in data odierna la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 18/8/2000 N°267 e che vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi e inviata in copia ai capigruppo consiliari.

Tadasuni 6 giugno 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dr. Pietro Caria)